

- l'articolo 3, comma 1, il quale, in armonia con quanto previsto dal sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, eleva l'anzianità massima contributiva computabile nel Fondo per le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto a 40 anni;

- l'articolo 3, comma 2, il quale stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento dei medesimi requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo;

- l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che gli iscritti possono anche richiedere la pensione di anzianità al conseguimento dei requisiti di età e di contribuzione, diversi rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, indicati nella tabella A allegata al decreto, sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo ovvero, relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, i periodi minimi di iscrizione al Fondo richiesti dalla previgente normativa e cioè 15 anni.

La predetta tabella A prevede che in ciascuno dei periodi ivi indicati, ad iniziare dall'anno 1997 fino a giungere a regime dall'1.1.2006, il diritto a pensione si consegue perfezionando il requisito di età indicato nella colonna 2, inizialmente 47 anni via via elevati ai definitivi 52 anni, e potendo contestualmente far valere la somma di età e anzianità contributiva maturata nel Fondo specificata nella colonna 1, inizialmente pari a 70 e gradualmente elevata fino a giungere a regime a 82;

- l'articolo 3, comma 5, il quale stabilisce che in caso di accesso alla pensione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3, l'importo della quota di pensione

calcolata con il metodo retributivo, e quindi esclusa la quota di pensione determinata con il metodo contributivo, sarà ridotto, in via definitiva, applicando la percentuale di riduzione indicata nella colonna 2 della tabella B allegata al decreto;

- l'articolo 3, comma 7, il quale dispone che il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue:

a) con un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Alla data di entrata in vigore del decreto n. 164 l'età anagrafica richiesta nel Fondo è pertanto di 58 anni per gli uomini e 53 anni per le donne, gradualmente elevati, rispettivamente, a 60 anni e a 55 anni entro il 1° gennaio 2000;

b) con un requisito contributivo e assicurativo pari a quello richiesto nel regime generale obbligatorio, sempreché il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo Volo. Alla data di entrata in vigore del decreto n. 164 l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta è pari a 18 anni elevati gradualmente a 20 anni entro il 1° gennaio 2001;

- l'art. 3, comma 22, il quale prevede che qualora successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo il pensionato si rioccupi, si applicano le medesime norme in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria;

- l'art. 3, comma 23, il quale stabilisce che durante i periodi di rioccupazione la quota di pensione liquidata in capitale non è cumulabile, interamente o parzialmente, con il reddito da lavoro dipendente od autonomo secondo le norme in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Le disposizioni di cui ai predetti commi 22 e 23 trovano applicazione dal 1° luglio 1997 anche nei confronti delle pensioni in essere a tale data;

- l'articolo 3, comma 8, il quale dispone che il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, e' ridotto nella misura del 10 per cento dalla data di entrata in vigore del decreto e del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000.

La disposizione trova applicazione per le pensioni aventi decorrenza dal 1° luglio 1997.

- l'articolo 3, comma 9, il quale prevede che per le anzianità contributive maturate successivamente al 1° luglio 1997 non trova più applicazione l'articolo 24, comma 2, della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, il quale stabiliva che "I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e, ai fini della determinazione del quinquennio di cui al comma 1, si considerano i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati";

- l'articolo 3, comma 10, il quale prevede che l'importo delle prestazioni erogate dal Fondo non potrà in ogni caso essere inferiore a quello del trattamento che sarebbe spettato applicando la normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

La disposizione trova applicazione per le pensioni aventi decorrenza dal 1° luglio 1997.

- l'articolo 3, comma 12, il quale stabilisce che per le pensioni aventi decorrenza dal 1° luglio 1997 i limiti previsti dall'articolo 11, comma 1, della

legge 31 ottobre 1988, n. 480 per la determinazione del valore capitale di una quota della pensione spettante all'interessato sono così modificati:

- a) quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione fino al 27.11.1988, data di entrata in vigore della legge n. 480/1988.

Anno 1997 : 50 per cento

Anno 1998 : 40 per cento

Anno 1999 : 30 per cento

- b) quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione successivi al 27.11.1988 e fino al 1° luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto n. 164.

Anno 1997 : 25 per cento

Anno 1998 : 20 per cento

Anno 1999 : 15 per cento

- c) quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione successivi al 1° luglio 1997.

Non spetta nessuna quota di pensione.

- l'art. 3, comma 26, il quale prevede che per le pensioni con decorrenza dal 1° agosto 1997 in poi spetta il trattamento minimo previsto dalle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

- l'articolo 3, comma 25, il quale abroga l'articolo 25, comma 5, della legge 13 luglio 1965, n. 859 che stabiliva che "La tredicesima mensilità da corrispondersi in occasione delle festività natalizie, spetta ai titolari di pensioni in godimento alla data del 1° dicembre ed e' corrisposta per intero, qualunque sia il mese di

decorrenza della pensione". Secondo quanto previsto dal citato comma 25, dal 1° luglio 1997 si applicano in materia di corresponsione della tredicesima mensilità di pensione le medesime norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

- l'articolo 3, comma 24, il quale stabilisce che durante i periodi di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo i contributi versati al Fondo stesso danno diritto ad un supplemento di pensione secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

L'articolo 28 della legge 13 luglio 1965, n. 859 e l'articolo 16 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 sono abrogati.

- l'articolo 3, comma 21, il quale prevede che restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 503/1992, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonché dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato le opzioni di cui trattasi il trattamento pensionistico non potrà superare, come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto n. 503, l'importo della retribuzione pensionabile.

A motivo dell'elevazione dell'anzianità contributiva massima a 40 anni, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° agosto 1997 in poi, la maggiorazione prevista dall'art. 6 della legge n. 407/1990 opera soltanto per le anzianità contributive maturate oltre i 40 anni.

Tuttavia a coloro che abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 6 della legge n. 407/1990 anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 164 e prestino ancora la propria attività lavorativa, a garanzia dei diritti acquisiti,

continuano ad essere attribuiti i benefici previsti dall'art. 6 della citata legge n. 407 per gli anni maturati oltre l'anzianità massima prevista dalla previgente normativa antecedentemente all'entrata in vigore del decreto n. 164, mentre per la valutazione della anzianità contributiva maturata successivamente si tiene conto di quanto disposto dal comma 2 del citato articolo 3.

Gli assicurati che alla data di entrata in vigore del decreto n. 164 hanno beneficiato della legge n. 407/1990, qualora non abbiano raggiunto l'anzianità massima contributiva dei 40 anni, hanno diritto all'applicazione della legge n. 54/1982 fino al conseguimento dei 40 anni di contribuzione;

- l'articolo 3, comma 4, il quale estende agli iscritti al Fondo, relativamente alle anzianità contributive maturate dal 1° luglio 1997, i limiti di retribuzione pensionabile stabiliti nel regime generale e le relative riduzioni della percentuale annua di rendimento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto n. 503;

- l'articolo 3, comma 13, il quale prevede che la quota di pensione da liquidare con il sistema contributivo nei confronti degli iscritti per i quali opera il sistema "misto" deve essere determinata in base all'articolo 1, commi 6, 7 della legge n. 335/1995 ivi compresa l'applicazione dell'aliquota di computo del 33 per cento;

- l'art. 3, comma 17, il quale ha abrogato l'articolo 25, comma 1, della legge 11 luglio 1965, n. 859 e l'articolo 9, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, che stabilivano che per il calcolo della misura della pensione, la frazione dell'ultimo anno veniva valutata come anno intero se pari o superiore a sei mesi.

Per le pensioni con decorrenza dal 1° agosto 1997 in poi, per le quali non opera più il predetto arrotondamento, l'anzianità contributiva deve essere computata in settimane;

- l'art. 4, comma 1, il quale dispone, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (1° luglio 1997), l'applicazione agli iscritti al Fondo delle disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria in materia di invalidità e inabilità.

La disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria in ordine al trattamento pensionistico di invalidità è, com'è noto, contenuta nella legge 12 giugno 1984, n. 222;

- l'articolo 4, comma 4, il quale stabilisce che per le pensioni liquidate ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 trova applicazione l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di cumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente o autonomo e con la rendita per infortuni sul lavoro o malattia professionale liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

- l'art. 5 il quale dispone che, per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal decreto, trovano applicazione le disposizioni proprie dell'assicurazione obbligatoria e in particolare, il principio della automaticità delle prestazioni per cui le pensioni potranno essere liquidate anche in mancanza della relativa contribuzione purché la stessa sia effettivamente dovuta.

Si richiama altresì l'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza dal 30 settembre 1996 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme di previdenza esclusive, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata col sistema retributivo, con i redditi da lavoro di qualsiasi natura, fino a concorrenza dei redditi stessi. Ai lavoratori che alla data

del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno maturato il requisito contributivo di 36 anni, ovvero il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. La previgente normativa continua altresì ad applicarsi nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione con 40 anni di contribuzione, ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.

La previgente normativa prevede la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonché delle pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994 liquidate in favore di lavoratori che abbiano maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per i lavoratori che liquidano la pensione di anzianità con decorrenza successiva al 1994, avendo maturato i relativi requisiti successivamente al 1994, non è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo la metà della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (articolo 10 del decreto n. 503, nel testo modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della legge n. 537).

Al riguardo, si precisa che la legge 28 febbraio 1997, n. 30, al comma 4 dell'art. 10 recante disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel sostituire il comma 173 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, inserisce, tra l'altro, il comma 173-ter che dispone che il comma 179 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennità percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni.

L'articolo 1, comma 185, della legge n. 662 stabilisce che con effetto dal 30 settembre 1996, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al

pensionamento di anzianità di cui alla Tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali.

L'anzidetta facoltà e' concessa, previa autorizzazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della facoltà di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 191, l'assunzione di nuovo personale di cui al comma 185 deve risultare ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento. Detto incremento di personale deve risultare al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento.

Per i lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui al comma 185 l'importo della pensione e' ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

Il comma 211 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 dispone che i titolari di pensione che omettono di produrre la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, fermo restando quanto previsto dall'art. 40 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

I commi da 260 a 265 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 contengono una particolare disciplina per il recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di prestazioni per periodi anteriori al 1° gennaio 1996.

Si segnala, inoltre, la sentenza n. 1691 del 12 dicembre/24 febbraio 1997 con la quale la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui il riconoscimento del trattamento minimo sulle pensioni costituisce un diritto autonomo diverso dal diritto a pensione, con propri presupposti e requisiti. Il diritto all'integrazione al minimo, al pari del diritto alla pensione, e' un diritto imprescrittibile e non soggetto a decadenza. La prescrizione e la decadenza possono riguardare solo i singoli ratei.

In applicazione del principio enunciato nella suddetta sentenza, i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria fissati dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come interpretato dall'art. 6 della legge 1° giugno 1991, n. 166 e dall'art.4 della legge 11 novembre 1992, n. 438, vanno computati dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata. Nel caso che l'integrazione al minimo, dapprima concessa, sia stata successivamente revocata i termini di decadenza decorrono dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

Ha trovato altresì applicazione il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in materia di trattamenti pensionistici anticipati, entrato in vigore il giorno stesso della sua applicazione avvenuta lo stesso 3 novembre.

L'articolo 1 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo

sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. La sospensione non ha trovato applicazione ai lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro.

Per effetto delle anzidette disposizioni, non si è proceduto al riconoscimento del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità, fra l'altro, a carico dei Fondi speciali di previdenza sostitutivi dell'A.G.O. e quindi del Fondo Volo con decorrenza successiva al 2 novembre 1997, e pertanto aventi decorrenza dal 1 dicembre 1997 e fino all'1.1.1998, data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata.

A norma dell'articolo 1 del decreto n. 375 la sospensione del pensionamento di anzianità non è stata applicata nei confronti dei lavoratori per i quali anteriormente alla data del 3 novembre 1997 sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, i lavoratori dipendenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 2 novembre 1997 hanno conseguito la pensione di anzianità con la decorrenza di legge sempre che risultino verificate le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, anche se tale decorrenza si collochi a partire dal 1 dicembre 1997.

Da segnalare il decreto ministeriale 20 novembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 17 dicembre 1997 che ha stabilito nella misura del 3,9 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1997, in luogo della percentuale del 3,8 fissata in via previsionale dal decreto ministeriale 20 novembre 1996.

A conclusione della presente disamina si cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 2333 del 16 gennaio/17 marzo 1997 con la quale la Suprema

Corte si e' pronunciata in ordine alle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n.662 in materia di ripetizione di indebiti.

La citata legge n. 662, all'articolo 1, commi da 260 a 265, ha introdotto una particolare disciplina per il recupero delle somme percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 a titolo di prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche e di trattamenti di famiglia. Le predette disposizioni si riferiscono agli indebiti pagamenti effettuati in periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e per i quali sussista ancora azione di ripetibilita' in quanto non prescritti.

Con la citata sentenza n. 2333 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la disciplina dettata dalla legge n. 662 sostituisce, per le prestazioni erogate indebitamente entro il 31 dicembre 1995, le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422, dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché degli articoli 6 e 8 della legge 14 novembre 1983, n. 638, stabilendo la ripetibilita' o meno dell'indebito a seconda del reddito imponibile IRPEF conseguito dai pensionati nell'anno 1995, salvo i caso di dolo.

Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.

A norma della stessa legge il recupero deve essere effettuato direttamente sulla pensione nei limiti del quinto della pensione stessa. Il residuo indebito deve essere recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di 24 mesi. Tale limite può essere superato per garantire che la trattenuta non sia superiore al quinto della pensione. Per i recuperi in parola non trova applicazione la disposizione dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che fa salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

Nel corso dell'anno 1997 sono stati emanati i decreti attuativi delle deleghe

contenute nella legge n. 335/1995. In particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, attua la delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Com'è noto, la facoltà di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente in forma contributiva è riconosciuta dalla legge n. 335 a coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema.

Di fatto, tale opzione potrà pertanto essere esercitata solo a partire dal 2001.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, attua la delega dell'articolo 1, comma 39, della legge n. 335 del 1995 in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

L'articolo 1 del decreto dispone che per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità'.

Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione

sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.

Nell'anno 1997 cominciano ad esplicitare effetti anche le disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, il quale all'articolo 1 stabilisce che, in caso di malattia, per tutti i lavoratori dipendenti, ancorché fruanti di retribuzione intera o ridotta, i periodi di assenza oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini pensionistici al 50 per cento; tale disposizione non si applica ai malati terminali.